

CAPITOLATO/DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER LA DURATA DI TRE ANNI

PARTE I – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 60 D.Lgs. n. 50/2016, ad un Istituto di credito, di seguito denominato Istituto, del servizio di Tesoreria e Cassa dell’Azienda Ospedaliera di Alta Specializzazione e di Rilievo Nazionale Garibaldi, di seguito denominata Azienda, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i., come disposto dall’art. 35 del D.L. 24/1/2012 n. 1, alla legge regionale 18/4/1981 n. 69 ed alla legge regionale 7/3/1997 n. 6 e s.m.i., nonché dell’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto, comportante eventualmente anche operazioni estere, in conformità alle norme del bando di gara, del capitolato ed alle fattispecie previste ed alle condizioni stabilite dalla convenzione che regolerà il rapporto tra le parti.

L’aggiudicazione della gara avverrà ai sensi del comma 4 lett. b) dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, secondo le modalità dettagliate al successivo art. 17 – Compilazione dell’offerta economica e criterio di aggiudicazione -.

Le modalità di esecuzione del servizio sono analiticamente dettagliate nel presente disciplinare di gara che dovrà essere restituito **sottoscritto in calce per accettazione** e vidimato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Istituto di credito concorrente, secondo le specifiche di cui alla lettera H) del successivo art. 20 – Documentazione -.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’Istituto dovrà eseguire, oltre all’ordinario servizio di cassa, basato su ordinativo cartaceo o informatico con firma digitale, ogni altro servizio e/o operazione di banca, anche da o per l’estero, alle migliori condizioni stabilite dagli accordi interbancari e che dovranno comunque essere comunicate all’Azienda prima dell’esecuzione dell’operazione.

L’Istituto si obbliga a custodire e amministrare, senza alcun compenso e/o rimborso spese, gli eventuali titoli e/o diversi valori di proprietà dell’Azienda nonché quelli depositati da terzi a titolo di cauzione nei confronti dell’Azienda stessa.

Il servizio sarà espletato presso una dipendenza dell’Istituto; dovrà comunque essere presente almeno un’agenzia di riferimento ubicata nel territorio comunale ove ha sede l’Azienda, ovvero presso la stessa Sede dell’Azienda qualora di comune accordo fosse accertata la sussistenza dei necessari presupposti, nei giorni lavorativi per gli istituti di credito e negli usuali orari di apertura degli sportelli bancari, garantendo comunque l’accesso nelle ore pomeridiane al personale dipendente dell’Azienda per esigenze amministrativo-contabili (verifiche contabili, consegna e/o regolarizzazione di documentazione occorrente per l’espletamento del servizio, etc...).

Il personale che l’Istituto destinerà alla gestione del servizio dovrà essere numericamente sufficiente e dotato della specifica professionalità richiesta dalla peculiarità del servizio stesso.

L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’espletamento del servizio, secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi da parte del proprio personale.

ART. 3 - RISCOSSIONI

L'Istituto riscuote, tramite ogni propria dipendenza operativa, tutte le somme spettanti all'Azienda, rilasciando, in luogo e vece di questa, quietanza liberatoria. Le quietanze dovranno essere prodotte tramite applicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. Dell'avvenuta riscossione deve essere data immediata comunicazione al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda.

Le riscossioni dovranno chiaramente indicare su segnalazione del soggetto versante:

- a) Cognome e nome o denominazione sociale, domicilio del versante;
- b) Descrizione analitica della causale del versamento.

L'Azienda provvederà a consegnare all'agenzia di riferimento dell'Istituto le somme incassate presso i propri riscuotitori ticket. L'Istituto provvederà a versarle sul conto di cassa con valuta uguale al giorno in cui è stata effettuata la consegna.

L'Istituto si impegna a trasmettere, anche informaticamente, giornalmente l'elenco delle riscossioni ticket, distinte per giorno di incasso e per singola cassa di riscossione unitamente alle relative bollette di incasso analogamente distinte, con indicazione separata del denaro contante, degli assegni e delle riscossioni tramite POS.

Le riscossioni avvengono sulla base di ordini di riscossione, progressivamente numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi.

L'Istituto, a meno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, accetterà, anche senza preventiva autorizzazione dell'Azienda, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Azienda stessa, senza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso sulla quietanza che rilascerà l'Istituto, che dovrà essere collegata all'ordine di riscossione emesso per la regolazione del sospeso, dovrà essere apposta l'annotazione "salvi i diritti dell'Ente". Le somme comunque riscosse dall'istituto saranno registrate nella corrispondente contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Istituto provvede con cadenza quindicinale al prelevamento delle disponibilità esistenti sui cc/cc postali intestati all'Azienda, con l'apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione.

Gli ordini di riscossione saranno spediti all'Istituto sia in forma cartacea che in formato elettronico.

In quest'ultima ipotesi, il messaggio che trasporta tutte le informazioni relative ad una singola reversale di incasso o ad un raggruppamento di reversali costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell'inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con doppia firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico *form* che dovrà essere condiviso con l'Azienda.

L'Istituto è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui all'art. 28 della L. n.289/2002 e dei decreti del M.E.F. 14/11/2006, 5/3/2007, 23/12/2009 e 8/2/2010, nonché a garantire nei termini dovuti qualsiasi altra rilevazione sui flussi di cassa prevista da nuova normativa.

Gli ordini di incasso, regolarmente quietanzati, saranno restituiti all'Azienda in ordine progressivo di numero a corredo del rendiconto mensile.

ART. 4 - PAGAMENTI

L'Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall'Azienda mediante emissione di ordini di pagamento numerati progressivamente individuali e collettivi.

Gli ordinativi di pagamento saranno spediti all'Istituto sia in forma cartacea che in formato elettronico. Pertanto, l'Istituto dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine.

In quest'ultima ipotesi, il messaggio contenente l'ordinativo di pagamento, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell'inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico *form* che dovrà essere condiviso dall'Azienda.

L'Istituto, sulla base di specifica richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni,

utenze, stipendi, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest'ultimo sarà emesso dall'Azienda senza ritardo per la regolazione del sospeso.

L'Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell'Azienda l'Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.

Nessuna spesa o commissione è prevista per l'esecuzione degli ordinativi trasmessi per via telematica.

Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, ...), agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione), componenti commissioni, nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc...., nonché nel caso di bonifici esteri.

Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati alle altre Aziende sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs.vo 165/2001 ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi e quelli di importo inferiore ad Euro 500,00.

L'Istituto provvederà, ove fosse condizione per l'esecuzione dell'ordine di pagamento, ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero *Capitolato speciale d'appalto* ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad es. visti, convalide, dichiarazioni, etc...).

L'estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dall'Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei confronti dell'Azienda che dei terzi creditori, da parte dell'Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio.

Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna cartacea/telematica del titolo all'Istituto, salvo diversa prescrizione da parte dell'Azienda.

Nei particolari casi specificati dall'Azienda, il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all'Istituto.

Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente.

I pagamenti saranno eseguiti dall'Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell'eventuale anticipazione preventivamente concessa dall'Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Azienda in applicazione della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP).

L'Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione.

L'Istituto s'impegna a seguire le istruzioni che l'Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Per i pagamenti urgenti potrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell'Istituto, quest'ultimo s'impegna ad eseguirlo immediatamente.

L'Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 05 marzo 2007.

ART. 5 - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI E COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTOGRAFE

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile emessi devono essere predisposti dal responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda o da altro funzionario che lo sostituisce e convalidati con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 come modificato dal D.Lgs.vo n. 235/2010, dal rappresentante legale dell'Azienda o da altro dirigente che partecipi alla direzione della stessa ai sensi delle norme di cui all'art. 3 del d. lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. e che sia stato preventivamente autorizzato in tal senso, salvo diversa prescrizione dell'Azienda.

Il Direttore Generale comunica al cassiere le generalità delle persone da lui autorizzate alle firme di cui al precedente punto, corredando, ove previsto, la comunicazione degli originali di firma per esteso ed in breve.

ART. 6 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

L'Istituto dovrà concedere all'Azienda anticipazioni straordinarie di cassa conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del d. lgs. 30/12/1992 n. 502, fino ai quattro/dodicesimi dell'assegnazione delle risorse attribuita nell'anno all'Azienda (L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28).

Ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dall'Azienda.

Con cadenza annuale l'Azienda comunicherà all'Istituto la quota di anticipazione di cui intende usufruire nell'anno di riferimento.

La quota di anticipazione di cui si intende usufruire potrà essere richiesta, a valutazione insindacabile dell'Azienda, in misura inferiore al limite massimo dei quattro/dodicesimi.

L'Istituto dovrà calcolare la commissione di affidamento, nella misura offerta in gara, sulla quota di anticipazione comunicata annualmente che l'Azienda intende utilizzare.

Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall'Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all'Azienda.

ART. 7 - CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE

Qualsiasi rapporto di conto corrente che potrà essere acceso dall'Azienda, dovrà essere completamente gratuito per l'Azienda e senza facoltà di utilizzo di apertura di credito e deve prevedere l'attivazione della procedura di home banking.

L'Istituto rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente Convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.

ART. 8 - SERVIZI TELEMATICO-INFORMATICI

Oltre alla trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento e riscossione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 3 e 4 del presente capitolato, l'Istituto dovrà fornire gratuitamente e giornalmente i seguenti servizi informatici:

- Verifica delle giacenze, ovvero dell'eventuale anticipazione di cassa;
- Verifica dello stato di esecuzione degli ordinativi di pagamento e d'incasso;
- Verifica delle partite sospese (ordinativi di pagamento e d'incasso non ancora eseguiti nonché incassi e pagamenti effettuati in assenza di ordinativo);

L'Istituto dovrà prevedere l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito.

Tali servizi dovranno essere attivati, contestualmente all'avvio del servizio di cassa, presso gli uffici di riscossione dei tre presidi ospedalieri aziendali (P.O. Garibaldi Centro, P.O. Nesima e P.O. S.Luigi-S.Currò).

L'Azienda non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio anzidetto.

I costi di installazione, gestione e tenuta di tutte le apparecchiature POS sono a carico dell'Istituto ed esenti da ogni commissione sia "pago bancomat" che "carte di credito".

Il tesoriere si obbliga ad installare, a richiesta dell'Azienda, ulteriori postazioni di riscossione elettronica dei tickets. Sarà a carico dell'Azienda solo il costo della installazione, che dovrà essere preventivamente concordato con l'Azienda e non potrà essere superiore a quello praticato ad altri Enti.

ART. 9 - CONTO DEI MOVIMENTI DI CASSA E SITUAZIONE TITOLI

L'Istituto deve mettere in linea, a disposizione dell'azienda:

1. il giornale di cassa;
2. il bollettario delle riscossioni;
3. il conto relativo alla movimentazione dei titoli e dei valori eventualmente ricevuti in custodia o amministrazione dall'Azienda;
4. il prospetto di raccordo tra la contabilità dell'Istituto e quella dell'Azienda ai fini della reciproca certificazione (certificato di concordanza), entro i limiti temporali previsti dalla vigente normativa.

Mensilmente o comunque su richiesta dell'Azienda, l'Istituto procederà al raccordo della propria contabilità con quella dell'Azienda.

Copia del quadro del predetto raccordo, nonché l'elenco dei sospesi e degli ordini ineseguiti, saranno inviati all'Azienda che dovrà darne il benestare o segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 10 - VERIFICHE ED ISPEZIONI

L'Azienda potrà procedere a verifiche ed ispezioni relativamente all'attività concernente la gestione del servizio di cassa affidato all'Istituto. Quest'ultimo dovrà esibire, ad ogni richiesta, tutta la necessaria documentazione.

ART. 11 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO

L'Istituto dovrà formalmente rendere il conto della gestione di cassa relativa all'esercizio chiuso entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o comunque entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

ART. 12 - CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

L'Istituto dovrà provvedere gratuitamente alla custodia dei titoli e dei valori dell'Azienda nonché alla riscossione dei relativi frutti.

Analogamente l'Istituto provvederà alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà di terzi che l'Azienda deliberi di prendere in carico.

La movimentazione dei suddetti titoli e valori avverrà sulla base di specifici provvedimenti del Direttore Generale dell'Azienda.

ART. 13 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio di cassa sarà svolto secondo le condizioni anzidette, pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo, sia per le spese vive sostenute (quali, ad esempio, spese postali, bolli, telegrafiche e telefoniche, tenuta conto, utilizzo di stampati, registri e bollettari) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 14 - TASSO DI INTERESSE CREDITORE

Il tasso creditore annuo, sulle eventuali giacenze di cassa, è pari a Euribor 1 mese su base 365.

PARTE II – PROCEDURA DI GARA

ART. 15 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in €. 3.500.000,00 – valore presunto triennale - alla luce degli elementi indicati all'art. 17 del presente disciplinare di gara.

ART. 16 - DURATA

La convenzione relativa al servizio di cassa avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula della convenzione. In ogni caso occorrerà attendere la naturale scadenza del rapporto contrattuale con l'attuale gestore del Servizio di tesoreria e cassa prevista per giorno 22.12.2016.

Allo scadere della convenzione di cui alla presente procedura di gara, l'Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, su richiesta dell'Azienda, a proseguire nell'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Cassiere, agli stessi patti e condizioni.

ART. 17 - COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'offerta, in bollo legale corrente, da redigersi su carta intestata dell'istituto di credito dovrà essere formulata in ribasso sui seguenti elementi costituenti la base d'asta:

- A) Tasso debitore** massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad Euribor ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread di 3,00% (**soggetto al ribasso**);
- B) CAF** (commissione di affidamento) nella misura dello 0,5% annuo (**soggetto al ribasso**), compresa di Iva se dovuta, calcolata sull'importo dell'anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
- C) Commissione forfettaria** annuale sul transato, nella misura del 2 per mille (**soggetto al ribasso**), compresa di Iva se dovuta, da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata e in conto capitale incassati mediante presentazione del modello 80T ed ogni altra forma d'incasso diversa dalle precedenti. Anche in questo caso l'addebito sarà effettuato trimestralmente.

Avvertenze

La gara sarà espletata ed aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida e l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs n° 50/ 2016 e cioè in favore dell'Istituto di credito che avrà presentato la offerta più conveniente per l'Azienda.

In ragione della peculiarità della tipologia del servizio da affidare e della necessità di individuare un criterio per la determinazione del minor prezzo con modalità tipicamente riconosciute, si stabilisce di assumere un valore economico di riferimento – individuato in €. 10.000,00 - da utilizzare esclusivamente per ricavare l'offerta economica degli istituti di credito concorrenti.

Le percentuali di ribasso offerte per ciascuno degli elementi costituenti la base d'asta (Tasso debitore, CAF e Commissione forfettaria) verranno, dunque, rapportate al valore nominale di euro 10.000,00 al fine del calcolo del valore complessivo in Euro più basso.

L'aggiudicazione, dunque, avverrà in favore della ditta che, dalle percentuale di ribasso sul valore economico di riferimento, avrà riportato il valore complessivo in Euro più basso.

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA:

1) OFFERTA DELLA DITTA ALFA CONCORRENTE IN SEDE DI GARA

Tasso debitore : % di ribasso offerta del 2,95 da calcolare sul valore nominale di €. 10.000,00 = €. 295

CAF): % di ribasso offerta del 0,4 da calcolare sul valore nominale di €. 10.000,00 = €. 400

Commissione forfettaria: % di ribasso offerta del 1,0 per mille da calcolare sul valore nominale di €. 10.000,00 = €. 10

TOTALE OFFERTA DITTA ALFA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA = €. 705

2) OFFERTA DELLA DITTA BETA CONCORRENTE IN SEDE DI GARA

Tasso debitore : % di ribasso offerta del 2,97 da calcolare sul valore nominale di €. 10.000,00 = €. 297

CAF): % di ribasso offerta del 0,45 da calcolare sul valore nominale di €. 10.000,00 = €. 450

Commissione forfettaria:% di ribasso offerta del 1 per mille da calcolare sul valore nominale di €. 10.000,00 = €. 15

TOTALE OFFERTA DITTA BETA PER SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA = €. 762

Graduatoria di gara

Posizione	Ditta	Importo di aggiudicazione
1	ALFA	705
2	BETA	762

A pena di esclusione non potranno essere ammesse offerte con valore eguale o superiore alla base d'asta. In caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 alla richiesta di miglioria e solo ai soggetti abilitati presenti alla seduta di gara, nel caso di totale assenza si procederà a sorteggio. In tal caso le offerte migliorative non potranno essere inferiori allo 0,1% se presente uno solo degli Istituti interessati; viceversa la miglioria è senza limiti. Dette migliorie, in assenza del Legale Rappresentante, possono essere offerte da un suo incaricato munito di apposita specifica procura.

Le ditte concorrenti dovranno presentare offerta secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara.

Le eventuali anticipazioni di tesoreria saranno gestite in appositi conti correnti bancari, nei quali l'Istituto renderà disponibile all'Azienda l'ammontare delle facilitazioni concesse.

Le somme riscosse dall'Istituto saranno portate a decurtazione delle anticipazioni utilizzate, con valuta dello stesso giorno dell'operazione d'incasso, con ripristino della linea di credito concessa.

Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro, l'Istituto applicherà la valuta compensata.

Per l'utilizzo delle anticipazioni l'Azienda procederà all'ordinamento contabile delle scritture dandone comunicazione all'Istituto.

L'Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità intestata all'Azienda per l'importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni nonché gli importi derivanti dall'applicazioni delle commissioni riconosciute di cui sopra, previa trasmissione all'Azienda del relativo estratto conto, che dovrà essere disponibile, oltre che in formato cartaceo, nella procedura informatica. L'Azienda provvederà, senza ritardo, all'emissione del titolo di spesa necessario alla regolazione del sospeso, salvo contestazione da comunicare all'Istituto entro giorni 75 (settantacinque) dal ricevimento dell'estratto conto.

L'Istituto dovrà inoltre permettere all'Azienda l'accesso alle altre forme di credito previste dallo stesso D.Lgs. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 9/8/2002 e s.m.i.

Non sono ammesse offerte alternative, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.

Non sono ammesse e pertanto potrebbero essere escluse offerte incomplete o non redatte secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo.

ART. 18 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

Il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

ART. 19 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I soggetti candidati di cui all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che intendano partecipare alla procedura aperta devono far pervenire, entro il termine previsto nel bando di gara la propria offerta.

Le ditte concorrenti dovranno far pervenire, a pena esclusione, a mezzo del servizio postale statale, corriere privato o a mano, entro e non oltre un'ora prima a quella fissata per l'apertura delle operazioni di gara, un plico sigillato con ceralacca (o con qualsiasi altro mezzo atto a garantire una idonea sigillatura) recante sul prospetto, oltre la ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente, la dicitura **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA "**.

Il recapito del plico ,entro il termine prescritto , rimane ad esclusivo rischio del mittente ;

Il plico dovrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale statale, corriere privato o a mano, all'Ufficio Protocollo Generale di questa Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania - P.zza S.M. di Gesù n. 5/7 – C.A.P. 95123 – CATANIA.

Ai fini della verifica del rispetto del termine farà fede, esclusivamente, la data e l'ora di ricezione apposta dall'Ufficio Protocollo.

L'offerta-economica , ***pena l'esclusione***, deve essere inserita in una busta chiusa e sigillata con qualsiasi mezzo atto a garantirne la segretezza e contrassegnata con la dicitura **" Busta B - Offerta economica per il servizio di tesoreria e cassa"**.

Copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto potrà essere prelevata dalla pagina " Bandi e Gare " del sito web www.ao-garibaldi.it

ART. 20 - DOCUMENTAZIONE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che intendano partecipare alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa dettagliatamente descritto nel presente allegato " A " dovranno presentare, a pena esclusione, fino ad un'ora prima di quella fissata per la celebrazione della gara, un plico contenente la seguente documentazione:

A) Dichiarazione autografa redatta ai sensi del DPR N°445/2000 e con allegata copia del documento di riconoscimento ovvero dichiarazioni rese secondo la legislazione del paese estero di residenza, con il seguente contenuto: (In caso di partecipazione in RTI costituito, le dichiarazioni in parola dovranno essere presentate da tutte le imprese componenti il R.T.I.)

a.1) Di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione a causa di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 per uno dei seguenti reati di cui alle lettere a); b); c); d); e); f); g) comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare che:

- a) che l'operatore economico non ha mai commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. del 9/10/1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del D.P.R. del 23/1/1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. lgs 3/4/2006 n. 152 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale. Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) che l'operatore economico non ha mai commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter,319-quater,320 321,322, 322-bis, 346-bis, 353,353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) Che l'operatore economico non ha mai commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) Che l'operatore economico non ha mai commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) Che l'operatore economico non ha mai commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. lgs 22/6/2007.109 e successive modificazioni;
- f) che l'operatore economico non ha mai sfruttato il lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. lgs 4/3/2014 n. 24;
- g) che l'operatore economico non ha mai commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

a 2) Che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ivi compresi degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 D. Lgs n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;

a 3) Che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, (così come sono definite dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016) rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

a 4) Che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;

a 5) Che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 110 del D. lgs 50/2016;

a 6) Che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (come definite dall'art. 80 comma 5 lettera c del D.lgs 50/2016);

a 7) Che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2, non diversamente risolvibile;

a 8) Che non sussistano ipotesi di distorsione della concorrenza derivante da precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D. lgs 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

a 9) Che l'operatore economico non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. lgs 8/6/2001 n. 231 o ad altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. lgs 9/4/2008 n. 81;

a 10) Che l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non abbia presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

a 11) Che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 l. n. 55/90;

a 12) Che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999;

a 13) Che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in calce nominativamente indicati, non sono mai stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 203 del 1991;

a 14) Che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, avendo formulato autonomamente la propria offerta;

a 15) Che l'operatore economico risulta essere iscritto alla CC.II.AA. nella categoria equivalente all'oggetto della gara. Per l'impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante l'esercizio d'impresa nel paese in cui è stabilita;

a 16) Che a salvaguardia della concorrenza, l'offerta è stata improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; che è consapevole che, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale, ai sensi dell'art.6 del "Protocollo di Legalità nel settore dei lavori pubblici e delle forniture pubbliche, delle concessioni di finanziamenti, contributi ed agevolazioni pubbliche firmato in data 12/07/2005 tra il Ministero dell'interno, la Regione Siciliana, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INAIL e l'INPS" rientrante nel quadro delle iniziative programmate in seno all'Accordo di Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 30/09/2004;

a 17) Di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;

a 18) Di essere in possesso del requisito di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, secondo cui " i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2,

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

a 19) Di indicare gli estremi delle posizioni intrattenuti presso gli Enti previdenziali ed assistenziali;

a 20) Di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;

a 21) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rifondere le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara;

a 22) Di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (.....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

a 23) Di essere iscritto all'albo degli Istituiti di credito autorizzati ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 385/1993;

a 24) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 (o analoga autorizzazione di altro Stato UE) e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività bancaria ;

a 24) Di avere preso visione del disciplinare e di accettare ,senza riserva alcuna ,tutte le clausole in esso contenute;

a 25) Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni;

a 26) Di accettare, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 196/03, il trattamento dei dati forniti;

B) CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata " garanzia provvisoria" , sotto forma di cauzione o di fidejussione pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del servizio (cauzione di €. 70.000,00 quale 2% del valore dell'appalto ammontante a €. 3.500.000,00). La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 D. Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative. L'importo della garanzia da prestare potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui venga allegata copia della Certificazione del sistema di qualità posseduta. Si precisa, inoltre, che, in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La garanzia prestata dovrà espressamente prevedere quanto segue:

1. In caso di RTI l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
2. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. Essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

4. Validità non inferiore a mesi 6 decorrenti dalla data di stipula ed impegno ad essere rinnovata per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma dovrà essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento /Consorzio e con espressa menzione delle imprese raggruppate garantite.

- C) Dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, a dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale :
- c.1) autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 (o analoga autorizzazione di altro Stato UE);
 - c.2) iscrizione all'albo degli Istituti di credito autorizzati ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 385/1993;
- D) Dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, a dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria:
- d.1) di possedere un patrimonio (capitale sociale e riserve) al 31 Dicembre 2015 non inferiore alla somma di anticipazione di tesoreria per l'anno 2015 di €. 75.557.562,00
- E) Dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale:
- e.1) Elenco dei servizi oggetto della presente gara, nel triennio 2013-2014-2015 , con indicazione delle strutture pubbliche e/o private presso cui i servizi sono stati resi;
 - e.2) di aver concesso, negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) , con riferimento al servizio oggetto della presente gara, anticipazioni di cassa per un importo annuo non inferiore a €. 75.557.562,00
- F) Documento attestante l'attribuzione del "PASS OE" (PASS Operatore Economico) rilasciato, in attuazione alla delibera n. 111 del 20/12/2012, dall'A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione. (Modalità previste all'art. 15 bis del Disciplinare)
- G) **DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L' AVVENUTO PAGAMENTO CIG. (In caso di ATI Documento unico da presentare)**
- Il partecipante, in forma singola o associata, è tenuto al versamento della contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa AVCP), ai sensi dell' art. 1 comma 65 e 67 legge n. 266/2005 e giusta deliberazione dell'AVCP del 21.12.2011.
- Il partecipante è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di aver effettuato il versamento dovuto e dovrà allegare alla documentazione amministrativa i documenti comprovanti l'avvenuto versamento.
- Il concorrente è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione la comprova dell'avvenuto versamento in favore dell'ANAC.
- L'importo da versare e il codice identificativo CIG sono di seguito riportati:
- GIC 67792183AB IMPORTO CONTRIBUTO PER IL PARTECIPANTE €. 140,00**
- H) Il presente disciplinare di gara **sottoscritto in calce per accettazione** e vidimato in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Istituto di credito concorrente;

Tutta la documentazione amministrativa prodotta dovrà essere racchiusa in una busta denominata "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA"

Nel caso di mancata presentazione, di anche solo uno dei documenti richiesti ai punti A,B,C,D,E,F, G,H si procederà ad esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D. Lvo 50/2016.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 80 comma 6 D. Lvo 50/2016 i requisiti di ordine generale autodichiarati e/o autocertificati ai fini della partecipazione alla presente procedura, si procederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazione dei commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

OFFERTA ECONOMICA, redatta secondo le modalità indicate all' artt. 17 e 19 del presente disciplinare di gara racchiusa in una busta denominata " Busta B - Offerta economica per il servizio di tesoreria e cassa".

RIASSUMENDO E' DA PRESENTARE :

- la busta denominata "A" documentazione amministrativa
- la busta denominata "B" busta offerta economica

LE SUINDICATE BUSTE dovranno essere inserite in un unico plico e inviato secondo le modalità indicate nell'art. 19 del presente disciplinare di gara.

ART. 21 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga l'operatore economico partecipante al pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. lgs 50/2016 .Ai fini della sanatoria , si assegnerà al concorrente un termine di 10 gg. , perché siano rese , integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione ,a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali non si applicherà alcuna sanzione ma si richiederà ugualmente la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

ART. 22 – GARANZIA

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 50/201606 , la Ditta partecipante dovrà prestare una garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, pari al 2% dell'importo complessivo della gara (Importo cauzione provvisoria di €. 70.000,00 su un valore presunto triennale di €. 3.500.000,00) . Si avverte che la suddetta garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione bancaria od assicurativa nonché rilasciata dagli intermediari finanziari individuati dal comma 3 del medesimo art. 93. La garanzia dovrà espressamente prevedere ai sensi del comma 4, sempre dell'art. 93, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 240 giorni e sarà automaticamente svincolata al momento dell'invio della lettera-contratto. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione delle presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

ART. 23 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata e sotto esplicita, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire i sopra citati codici CIG.

Il sistema consentirà:

- il pagamento diretto mediante carta di credito;
- la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio da parte dell'AVCP stessa. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare alla domanda di partecipazione, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede d'iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on-line sul "Servizio di Riscossione";
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato, in originale o in copia autentica o in copia munita di dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, alla domanda di partecipazione.

NB: Sia nel caso di ATI costituita che di ATI non ancora costituita il versamento, sarà unico ed effettuato dalla capogruppo.

- Si avverte che il mancato versamento dell'onere contributivo secondo le modalità prescritte comporta l'esclusione della gara. Non sarà ammissibile il pagamento successivo alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte .

ART. 24 - PASSOE

Dovrà essere altresì prodotto il **certificato di attribuzione del codice PassOE** rilasciato dal sistema AVCPass, attuato con la deliberazione n.111 del 20/12/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Azienda procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali mediante il sistema AVC pass di cui alla deliberazione n.111 del 20/12/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tale procedura dovrà essere avviata per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 81 del D. Lgs 50/2006 e sull'aggiudicatario per i requisiti generali e speciali. A tale scopo tutti i partecipanti dovranno provvedere all'acquisizione e trasmissione del PASSOE. allegandolo alla documentazione amministrativa, con le modalità indicate nel presente capitolato. Gli operatori economici sono altresì tenuti a caricare nel fascicolo virtuale d'impresa del sistema BDNCP (Banca Dati dei Contratti e Sistema AVCPASS) tutta la documentazione necessaria e utile ai fini dei controlli sopra menzionati .

L'elenco dei documenti necessari alla comprova dei requisiti generali saranno gestiti tramite il sistema suddetto.

Ai fini del controllo dei requisiti speciali la ditta dovrà caricare sul sistema la documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria. Per maggiori informazioni sul sistema AVCPASS, si consiglia di visionare il sito <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico>.

In caso di impossibilità di effettuare la verifica della documentazione tramite l'AVCPASS, l'Azienda Ospedaliera procederà alla stessa attraverso gli strumenti di procedura tradizionale.

ART. 25 – AVVALIMENTO

In applicazione delle disposizioni previste dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016 le imprese concorrenti che intendono partecipare alla presente gara possono soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di carattere finanziario avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, Ai fini di quanto previsto, il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1) una dichiarazione resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 per la partecipazione alla gara, nonché il possesso delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) una dichiarazione resa ai sensi e con le forme del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga sia verso il concorrente che verso la stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto, a mettere a disposizione le risorse di cui carente il concorrente;
- 3) contratto, in originale o copia autenticata, nel quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

ART. 26 - R.T.I. e CONSORZI

E' ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, Il tipo di raggruppamento temporaneo di imprese per concorrere è solo quello di tipo orizzontale. L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo deve risultare da scrittura privata autenticata.

ART. 27 – SEDUTA DI AMMISSIONE PRELIMINARE E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Nel giorno ed all'ora previsti si procederà alla celebrazione della gara di che trattasi.

La gara sarà presieduta dal Dirigente Amministrativo del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale, o altro dirigente a tal uopo dallo stesso delegato.

Si procederà alla verifica dei plichi, all'apertura della busta A – documentazione amministrativa - all'accertamento della presenza e completezza della documentazione richiesta e di cui all'art. 20. Verificata la regolarità della documentazione amministrativa si procederà all'espletamento della successiva fase di apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse.

L'Azienda si riserva di procedere alla verifica dei requisiti generali e speciali mediante il sistema AVC pass di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La comunicazione del Presidente effettuate in sede di gara si intenderanno come notificate a tutte le ditte concorrenti.

Alla seduta pubblica potranno partecipare le ditte o i soggetti che vi abbiano interesse

ART. 28 – VERIFICA DEL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI AUTOCERTIFICATE

Ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Decreto legislativo 50/2016, si procederà all'accertamento delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 della norma citata, nei confronti delle ditte aggiudicatarie avvertendo che in caso di riscontro di false dichiarazioni o falsa documentazione si darà avvio al procedimento di decadenza dalla aggiudicazione dandone segnalazione alla autorità giudiziaria.

ART. 29 – RILIEVI IN SEDE DI GARA

Eventuali contestazioni sulle decisioni assunte dal Presidente del seggio di gara o sulle valutazioni espresse dalla Commissione tecnica, dovranno essere formulate per iscritto ed indirizzate al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania entro 7 giorni dallo svolgimento della seduta di riferimento.

La presenza di contestazioni di natura formale o prettamente tecnica, in corso di espletamento delle fasi di gara, non potranno comportare la sospensione delle sedute.

Nel caso in cui il Direttore Generale (nel caso di rilievi di natura formale) o la Commissione (nel caso di rilievi di natura tecnica) accertino, sulla base della normativa vigente, degli atti ufficiali, della documentazione prodotta dalle ditte in sede di gara, la fondatezza delle contestazioni formulate si potrà procedere alla riammissione della ditta o a riformulazione dell'eventuale giudizio espresso.

In caso di contestazioni presentate ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, si potrà procedere d'ufficio, laddove consentito dalla normativa di riferimento e nel rispetto della par condicio dei concorrenti, alla eventuale riformulazione della relativa graduatoria di gara, dandone opportuna conoscenza alle ditte controinteressate.

PARTE III – FASE POST AGGIUDICAZIONE

ART. 30 - CONTROLLI E PENALITÀ

La Direzione del servizio sarà affidata al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda e ha espressa delega dall'Azienda di operare, durante il corso del servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

L'Azienda e l'Organo di revisione dell'Azienda stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in custodia ogni volta che venga ritenuto necessario ed opportuno con l'obbligo dell'Istituto di credito aggiudicatario di esibire i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.

Gli incaricati delle funzioni di controllo economico finanziario hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio e di conseguenza, previa comunicazione dell'Azienda dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dell'Istituto di credito aggiudicatario.

L'Azienda ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente al servizio sulle modalità di esecuzione dell'intervento specifico, senza che per tale controllo l'Istituto di credito possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.

Al momento dell'effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le parti presenti.

Nel caso che nessun rappresentante dell'Istituto di credito intervenga ai controlli sopra citati, o se presente, si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.

Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l'Azienda potrà richiedere all'Istituto di credito aggiudicatario di intervenire per porre rimedio a tale inconveniente entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore a tre giorni lavorativi.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Istituto, saranno applicate penali nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare del valore dell'inadempimento.

Per il procedimento di applicazioni di eventuali penali si procederà a norma dell'art.145 del D.P.R. 05-10-2010, n.207.

Art. 31 - RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nell'identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.

3. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa, non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

4. Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.

ART. 32 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

2. L'Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l'esecuzione, purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, qualora nel corso della sua esecuzione:

☒ venga a cessare per l'Azienda l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto;

☒ venga a cessare per l'Azienda l'obbligo del sistema di tesoreria unica;

☒ per giusta causa.

Nei casi di cui sopra al Tesoriere/Cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti:

a. quando l'appaltatore non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso. L'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatta salva per l'Ente la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dalla Convenzione;

b. qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso l'Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni; acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;

c. qualora l'appaltatore ritardi negligenemente l'esecuzione del servizio. Più specificatamente, l'Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto;

d. per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c.. Quando a seguito del mutare delle condizioni previste nel momento della stipula del contratto, il costo da sostenere per il Servizio di Tesoreria e Cassa diviene apprezzabilmente più costoso rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta.

In questi casi al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

L'Azienda è tenuta a segnalare tempestivamente al Tesoriere/cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio

In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l'Ente si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:

a. le anzidette esposizioni debitorie;

b. gli impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente;

c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate.

ART. 34 - CONTENZIOSO

L'art. 208 del Dlgs 50/2016 consente l'utilizzo della transazione, nel rispetto del Codice Civile, a prescindere dal procedimento di accordo bonario.

ART. 35 - DOMICILIO FISCALE DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Per gli effetti del contratto derivanti dal presente capitolato di gara e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il contraente elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'Azienda.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede legale l'Azienda.

ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà il servizio saranno a carico dell'Istituto.

ART. 37 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alla Legge Regionale n. 5/2009 s.m.i., Legge n. 69/81 s.m.i., D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., il D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 38 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario del servizio tutte le imposte, tasse e altri oneri fiscali.

Il servizio non potrà costituire oggetto di subappalto.

L'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

La Banca aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Sono a carico della Banca aggiudicataria tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali compresi quelli contenuti nel CCNL di categoria e negli accordi integrativi in vigore nella località in cui si svolge l'appalto.

ART. 39 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione del servizio, è attribuito al Direttore del Servizio Economico Finanziario così nominato all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 40 – AVVISI DI RETTIFICA

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara sulla GUCE ,alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel bando di gara o nel Disciplinare, la relativa variazione e comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di ulteriore specifico avviso sulla GUCE . Il testo della pubblicazione integrativa o rettificativa verrà compilato online , previo testo firmato dal DG, senza necessità di adozione di specifici atti deliberativi preventivi . La avvenuta pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUCE nel formulario di pertinenza , comunque entro 12 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte , farà ritenere la variazione apportata come notificata in tempo utile a tutte le potenziali ditte concorrenti senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara. Copia integrale dell'avviso di rettifica verrà pubblicato sul sito web della Azienda .

Nel caso in cui venissero richiesti e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della

documentazione di gara , alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti /errata corrige , precisazioni e quant'altro attinente le modalità per concorrere alla presente gara si procederà a pubblicarne copia sul sito aziendale all'interno della pagina del bando in questione al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente concorrenti. La avvenuta pubblicazione sul sito , prima di 7 giorni dalla scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara. Analogamente si procederà nel caso di chiarimenti unilateralmente ritenuti utili dal Settore anche in assenza di formale richiesta di chiarimenti da parte di ditte potenzialmente interessate a concorrere alla gara.

Si definisce quale "termine utile ufficiale " per la richiesta di informazioni o chiarimenti o documenti per concorrere alla gara o quant'altro di similare il lasso di tempo eccedente i 10 giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle offerte . Pertanto ,nel caso richiesta di chiarimenti o informazioni supplementari presentata non in tempo utile , verrà trasmesso alla ditta, via telefax o email , solo un modulo comunicante la impossibilità di fornire il chiarimento richiesto per mancato rispetto del termine utile previsto. Il RUP sarà il Soggetto abilitato a fornire risposte ufficiali ai chiarimenti richiesti.

ART. 41 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel bando di gara e nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e a tutte le norme, sia nazionali che regionali, che regolano i contratti di appalto per le Pubbliche Amministrazioni.